

PROFESSIONI: T.A.R. Lombardia Milano, Sezione Terza, Sentenza 22 maggio 2025, n. 1825,
in Foro Amministrativo n. 5 del 2025, pag. 643.

Energia - Impianti FER - Installazione impianti agrivoltaici - Requisiti soggettivi e oggettivi regionali - Contrasto con la legislazione statale – Sussiste - Illegittimità.

In materia di installazione di impianti agrivoltaici, le disposizioni regionali che introducono requisiti soggettivi (es. limitazioni sulla forma giuridica o l'oggetto dell'impresa proponente) o oggettivi (es. percentuali di superficie agricola utilizzata riferite a parametri diversi da quelli nazionali) non previsti dalla legislazione statale o dalle Linee Guida ministeriali (MASE) sono illegittime: infatti, la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientra nella potestà legislativa concorrente, e spetta allo Stato fissare i principi fondamentali; le procedure autorizzative regionali non possono imporre vincoli o condizioni ulteriori rispetto a quelli nazionali, né contrastare con il principio di massima diffusione degli impianti a fonti rinnovabili.

FATTO e DIRITTO

1) La Statkraft Italia s.r.l. e la Ski S A4 s.r.l. impugnano la delibera della Giunta regionale della Lombardia del 15 luglio 2024, n. XII/2783, avente ad oggetto "Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole" e relativo allegato A.

Va precisato sin d'ora che la tecnologia agrivoltaica consente la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare che combinano l'attività produttiva elettrica con l'attività agricola. Gli impianti agrivoltaici, grazie alle loro caratteristiche strutturali, non impediscono il transito dei mezzi agricoli sul terreno interessato e consentono il regolare svolgimento di attività agricola e pastorale.

2) L'esame del ricorso presuppone una ricognizione dei fatti di causa e della normativa di riferimento.

2.1) Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della Direttiva Europea 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in sede di Conferenza Unificata, deve stabilire, con uno o più decreti, "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili". Nelle more dell'adozione dei decreti - avvenuta soltanto nel 2024 - al comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, il legislatore aveva individuato le aree del territorio da considerarsi idonee.

2.2) La Regione Lombardia, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali suindicati, aveva adottato la d.g.r. n. XII/1949 del 26 febbraio 2024, recante le prime indicazioni per l'applicazione dell'allegato 13 al Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), di cui alla d.g.r. n. 7553 del 15 dicembre 2022, in merito all'installazione di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole.

Con tale delibera, Regione Lombardia, richiamate le Linee guida in materia di impianti agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), pubblicate nel mese di giugno 2022 e sulla base della divisione in categorie delle aree agricole del territorio lombardo di cui al PREAC, aveva stabilito che:

-) nelle aree agricole di categoria A), caratterizzate dall'utilizzo del terreno per produzioni agroalimentari di particolare qualità e tipicità, fossero realizzabili esclusivamente gli impianti agrivoltaici avanzati, le cui caratteristiche costruttive e tecnologiche possono garantire la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell'attività agronomica;
-) nelle aree agricole di categoria B1), cioè terreni destinati a usi agricoli diversi da quelli della categoria A) e destinati a specifiche produzioni, si potessero realizzare impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati.
-) nelle aree agricole di categoria B2), ossia terreni destinati a usi specifici ma non ricadenti nella categoria B1), fossero realizzabili impianti agrivoltaici avanzati e non, nonché impianti fotovoltaici, salvo l'elevato valore agricolo dell'area, che avrebbe comunque impedito la realizzazione di impianti fotovoltaici.

2.3) Nel maggio 2024, è stato emanato il decreto legge n. 63, poi convertito con legge n. 101/2024, che, per quanto di interesse, ha modificato l'art. 20, del d.lgs. n. 199/2021, prevedendo la possibilità di installazione di impianti fotovoltaici esclusivamente nelle aree idonee di cui alle lettere c), c-bis), c-bis1), c-ter2) e c-ter3, indicate al comma 8 del medesimo articolo.

Successivamente, il MASE ha adottato il c.d. decreto aree idonee, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 luglio 2024 e recante la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

2.4) In seguito alle innovazioni normative descritte, Regione Lombardia ha adottato la d.g.r. n. XII/2781 del 15 luglio 2024, con cui ha annullato d'ufficio la d.g.r. 1949/2024 "in modo da allineare la disciplina regionale in materia di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree classificate agricole pienamente coerente alle disposizioni contenute nelle norme nazionali".

Regione Lombardia ha inoltre adottato la d.g.r. n. XII/2783, oggetto dell'impugnazione.

Con la delibera gravata sono stati dettati indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole ed è stato previsto quanto segue.

a) Sul piano soggettivo.

Il requisito D dell'Allegato A della d.g.r. n. 2783 limita la possibilità di presentare richiesta di titolo abilitativo per l'installazione di impianti agrivoltaici ai seguenti soggetti: "Soggetto A: Impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo

status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). Soggetto B: Società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia".

Inoltre, il medesimo requisito richiede che il terreno agricolo (insieme delle particelle catastali) debba essere in conduzione a una impresa agricola con un valido titolo per tutto il periodo di esercizio dell'impianto agrivoltaico;

b) Sul piano oggettivo.

Secondo il requisito A dell'Allegato A, in fase di istruttoria devono essere verificate le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo al contempo un'efficiente produzione energia. Tali condizioni dovrebbero garantire che "non più del 40% della superficie agricola utilizzata (SAU) nella disponibilità del proponente sia occupata da sistemi agrivoltaici; • almeno il 70% della superficie di cui al punto precedente sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)".

3) In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione Lombardia per difetto di interesse ad agire o legittimazione ad agire.

L'Amministrazione resistente sostiene che la deliberazione gravata non sarebbe autonomamente impugnabile, in quanto atto regolamentare privo di efficacia lesiva. Pertanto, il ricorso non sarebbe connotato da un interesse concreto e attuale, ma futuro e incerto e dunque inidoneo a sorreggere l'azione esperita.

L'eccezione non può essere condivisa.

Le società ricorrenti deducono che la deliberazione impugnata preclude loro, in modo diretto ed immediato, il perseguimento degli scopi sociali statuari e compromette la loro libera iniziativa economica.

Esse hanno rappresentato di essere attive nel settore dello sviluppo, della realizzazione e gestione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La Statkraft Italia s.r.l., secondo quanto documentato in atti, agisce tramite società di scopo appositamente costituite e persegue specifiche iniziative, coerenti con il suo scopo sociale di promozione e lo sviluppo di impianti FER su scala industriale. Nello specifico, la SKI S A4 S.r.l. è stata costituita per sviluppare progetti FER sul territorio regionale della Lombardia.

Lo schema di "business" prescelto dalle società per gli impianti agrivoltaici non prevede lo svolgimento di attività agricola, la quale avviene in forza di esternalizzazioni della relativa componente, senza che si creino legami societari con le imprese di volta in volta coinvolte.

In ragione di tale modello economico - operativo, le società ricorrenti ravvisano la lesività diretta e immediata della d.g.r. n. XII/2783 del 15 luglio 2024, che contiene disposizioni per l'ottenimento di titoli abilitativi per gli impianti agrivoltaici che, stando a quanto prospettato nel ricorso, non consentono alle società di sviluppare il proprio "business core".

Il Tribunale osserva che la lesione lamentata deriva direttamente dalla deliberazione gravata, in quanto le previsioni relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi sono di immediata applicazione e non necessitano di successivi atti attuativi.

Si tratta di disposizioni dettagliate, direttamente applicabili. Esse, in altri termini, precludono fin d'ora alla ricorrente di acquisire, ai fini della realizzazione dell'impianto, la disponibilità di aree a vocazione agricole, posto che si tratterebbe di attività vana, a fronte dei divieti soggettivi e oggettivi recati dall'atto impugnato.

Ne deriva che il ricorso è supportato da un adeguato interesse ad agire, inteso quale utilità giuridicamente rilevante che la parte ricorrente può ottenere dall'annullamento dell'atto impugnato; parimenti sussiste - in via di ulteriore specificazione - la legittimazione ad agire, in quanto la considerazione dell'oggetto statutario delle società ricorrenti supporta l'affermata titolarità della situazione giuridica soggettiva sottesa all'impugnazione e di cui si lamenta la lesione.

4) Il ricorso è fondato solo nei limiti di seguito esposti.

4.1) In primo luogo va evidenziato che sono inammissibili le censure con le quali si lamenta la preclusione che la delibera introdurrebbe all'installazione di impianti fotovoltaici, perché non coerenti con l'effettivo contenuto della d.g.r..

Le società incorrono in un travisamento dei fatti e ritengono che la delibera impugnata riguardi anche l'installazione degli impianti fotovoltaici, ma non è così: la d.g.r. n. XII/2783 si occupa esclusivamente di aspetti attinenti agli impianti agrivoltaici, sicché le contestazioni che afferiscono al tema della disciplina degli impianti fotovoltaici sono estranee alla regolamentazione dettata dalla d.g.r..

L'inammissibilità riguarda anche la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, con la precisazione che la censura è formulata nel contesto della lamentata contraddittorietà e illogicità della delibera impugnata rispetto all'avvenuto annullamento d'ufficio della d.g.r. n. XII/1949/2024.

La deliberazione n. 1949/2024 è stata annullata d'ufficio perché, dopo l'emanazione del c.d. decreto agricoltura e l'adozione a livello ministeriale dei criteri per l'individuazione delle aree idonee, le previsioni regionali circa l'installazione del fotovoltaico non sono risultate conformi - a giudizio della stessa amministrazione regionale - alla disciplina nazionale. La Regione ha annullato in autotutela detta deliberazione e adottato la d.g.r. impugnata, che disciplina esclusivamente gli impianti agrivoltaici, sul presupposto che per gli impianti fotovoltaici le regole siano espresse nelle norme e

nei provvedimenti nazionali, sicché anche il tema della contraddittorietà, denunciato dalle ricorrenti, non ha alcuna attinenza con il contenuto del provvedimento impugnato.

4.2) Le ulteriori censure possono essere trattate congiuntamente, in ragione del contenuto sostanzialmente trasversale di ognuno di essa, distinguendo tra quelle che attengono alle limitazioni soggettive e quelle relative ai requisiti oggettivi previsti dalla d.g.r. n. 2783.

4.3) Quanto al profilo soggettivo, le ricorrenti contestano le previsioni introdotte con la d.g.r. impugnata, deducendone il contrasto con il diritto di stabilimento ex art. 49 TFUE e la libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE (motivo II), con il principio di accelerazione e massima diffusione degli impianti FER di cui al Regolamento UE 2022/2577 (motivo III), con il diritto nazionale in materia di procedure autorizzative per gli impianti FER (motivo IV), con i principi costituzionali della libera iniziativa economica (motivo V) e con il principio di ragionevolezza (motivo VI).

Presentano carattere assorbente e devono essere esaminate con priorità, per esigenze di economia processuale e di preferenza per la soluzione di più pronta definizione, le censure dirette a censurare la contrarietà del requisito soggettivo con la disciplina nazionale di riferimento.

Le censure sono fondate.

La legislazione nazionale, ed in particolare il d.lgs. 2003 n. 387, il d.lgs. n. 28/2011, il d.lgs. 2021 n. 199, nel disciplinare le procedure e le condizioni necessarie per l'autorizzazione degli impianti di produzione FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all'oggetto dell'impresa, sia essa individuale o collettiva, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici.

Il dato è significativo e dirimente, in quanto la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientra nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali del settore.

Ne consegue che le procedure di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale (cfr. Corte Cost., 27/10/2022, n. 221; Corte Cost., 21/10/2022, n. 216). Nel caso dispecie la Regione, con la delibera impugnata, ha introdotto requisiti soggettivi che si sostanziano in vincoli alla possibilità di installare un impianto agrivoltaico non previsti dalla normativa statale e, pertanto, illegittimi.

Non persuade la difesa della Regione Lombardia laddove argomenta la legittimità dei requisiti soggettivi richiamandosi alle previsioni del D.M. n. 436/2024.

Il D.M., peraltro relativo agli incentivi pubblici e PNRR per i sistemi agrivoltaici, individua quali soggetti beneficiari o l'imprenditore agricolo o le associazioni temporanee di imprese, che includano almeno un imprenditore agricolo.

Fermo restando che la disciplina riguarda i finanziamenti PNRR, sicché non attiene alle tematiche di cui si tratta, va comunque osservato che proprio il D.M. invocato dalla Regione prevede requisiti meno gravosi rispetto a quelli imposti dalla d.g.r. impugnata, poiché per accedere al beneficio economico è sufficiente un rapporto contrattuale che dia vita ad un'ATI tra imprese operanti nel settore della produzione FER e imprese agricole, mentre non è richiesta la creazione di una nuova persona giuridica di tipo societario.

In via di ulteriore precisazione, va pure osservato che la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 121/2022) ha ribadito che tra i principi generali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" vi è quello della massima diffusione degli impianti, in coerenza con le previsioni eurounitarie di riferimento e ciò conferma l'illegittimità della d.g.r. laddove introduce requisiti soggettivi in contrasto con le previsioni nazionali e tali da comprimere l'accesso al mercato e la diffusione degli impianti agrivoltaici.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure esaminate.

4.4) Quanto ai requisiti oggettivi, le società ricorrenti deducono la violazione del Regolamento Europeo 2022/2577 sulla promozione e diffusione degli impianti FER (motivo III), la contrarietà ai principi nazionali in materia di autorizzazioni FER, nonché al principio di proporzionalità (motivi II e IV).

Le ricorrenti, in particolare, lamentano l'illegittimità della previsione che impone che in fase di istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo sia verificato che non più del 40% della superficie agricola utilizzata (SAU) sia occupata da sistemi agrivoltaici e che almeno il 70% della SAU risulti destinata all'attività agricola.

Si sostiene che tale requisito, oltre a condurre a conseguenze irragionevoli, perché secondo la tesi prospettata imporrebbe al produttore di acquisire aree ulteriori rispetto a quelle occupate dal sistema agrivoltaico, sarebbe comunque in contrasto con la disciplina dettata dalle Linee Guida Mase del giugno 2022.

Sul punto vale osservare che la Regione non offre specifiche giustificazioni in ordine al requisito oggettivo previsto, limitandosi ad affermare che esso sarebbe stato mutuato dalle Linee Guida, come integrate dal D.M. n. 436/2023.

La censura è parzialmente fondata.

In primo luogo, va precisato che le Linee Guida, espresse in una determinazione amministrativa ministeriale, integrano il completamento della normativa primaria in un settore squisitamente tecnico, sicché anch'esse devono essere applicate in modo uniforme sul territorio nazionale. Esse hanno dichiaratamente lo scopo di chiarire quali siano le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di

impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

In relazione alla vigenza delle Linee Guida, il ricorso reca affermazioni non sempre coerenti, perché, da un lato, ne sostiene la vigenza, deducendo l'illegittimità della d.g.r. per contrasto con esse, dall'altro, ne adombra il superamento, in quanto il D.M. n. 436/2023 non prevede più, per la qualifica di Impianto Agrivoltaico, il rispetto del c.d. LAOR (Land Area Occupation Ratio), ossia del rapporto previsto dalle Linee Guida MASE tra area totale dell'intervento (Stot) e l'area dove insistono i moduli fotovoltaici (Spv) in una percentuale inferiore o uguale al 40%.

L'argomento teso a sostenere la non vigenza delle Linee Guida non convince, poiché il D.M. n. 436, come già ricordato e come precisato dal relativo art. 1, reca i criteri e le modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, senza occuparsi in generale delle caratteristiche tecniche minime e dei requisiti che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere definito agrivoltaico ai fini della sua autorizzabilità, profili disciplinati proprio dalle Linee Guida del 2022, che, pertanto, non risultano superate dal successivo decreto ministeriale, che presenta un diverso ambito di disciplina.

Stante la vigenza delle Linee Guida, va osservato che la delibera non spiega la scelta di imporre il limite del 40% - si noti riferito alla SAU - come superficie che può essere occupata dai sistemi agrivoltaici, né la scelta di prevedere che il 70% della SAU stessa sia destinato all'attività agricola.

Inoltre, anche volendo seguire l'impostazione regionale - motivata solo in sede di memoria difensiva - le previsioni delle Linee Guida e quelle della d.g.r. non possono considerarsi tra loro coincidenti ed è in tal senso che la ricorrente contesta la violazione delle Linee Guida.

Infatti, al paragrafo 2.3 delle Linee Guida si afferma che "la LAOR (Land Area Occupation Ratio) deve essere uguale e/o inferiore al 40%" e che "si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, STOT) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)".

Le percentuali del 40% e del 70% sono riferite a due parametri diversi tra loro e, inoltre, differenti da quello considerato dalla d.g.r. impugnata.

Secondo le specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida, i vari parametri citati si definiscono come segue:

- "LAOR (Land Area Occupation Ratio): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S tot). Il valore è espresso in percentuale;" quindi il LAOR non definisce direttamente una superficie, ma un rapporto tra diverse superfici;
- "SAU (Superficie Agricola Utilizzata): superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati. Essa esclude quindi le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti,

specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La SAU comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto";

- SPV - Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico: "somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice)";

- STOT - superficie di un sistema agrivoltaico: "area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico".

Se ne deduce che per le Linee Guida MASE il rapporto tra la superficie occupata dall'impianto agrivoltaico (SPV) e la superficie totale - Stot (che stando alle definizioni delle Linee Guida è data dall'area che comprende sia le superfici adibite a colture, sia quelle su cui insiste l'impianto) deve essere inferiore o al più uguale al 40%.

Inoltre, il 70% della superficie totale - STOT deve essere adibito all'attività agricola.

Quindi il parametro del 40% emerge dal rapporto tra due grandezze ed esprime il LAOR, mentre il 70% definisce la percentuale della superficie totale da riservare all'attività agricola.

La d.g.r., invece, individua il requisito oggettivo facendo riferimento ad un parametro diverso da quello considerato dalle Linee Guida, perché riferisce entrambe le percentuali del 40% e del 70% alla SAU, ossia alla superficie agricola utilizzata.

La diversità di parametro cui commisurare le due percentuali esclude che il requisito oggettivo sia mutuato dalla disciplina nazionale, che, pur introducendo i valori percentuali del 40% e del 70%, li riferisce a grandezze del tutto diverse da quelle considerate dalla d.g.r..

Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dalla Regione il requisito oggettivo non è la mera ripetizione di quello previsto dalla disciplina nazionale, ma integra un requisito nuovo non coerente con le Linee Guida.

Ne deriva la fondatezza della censura in esame nella parte in cui contesta la coerenza del requisito oggettivo posto dalla d.g.r. con le Linee Guida Mase del giugno 2022, fermo restando che l'annullamento del punto 6, requisito A, dell'atto impugnato comporta l'obbligo per l'amministrazione di verificare la corrispondenza del progetto ai requisiti oggettivi espressi dal punto 2.3 delle linee guida.

Viceversa, la censura in esame si rivela oscura e pertanto inammissibile nella parte in cui sostiene che la previsione contestata della d.g.r. obbligherebbe le imprese che intendono installare un impianto agrivoltaico ad acquistare porzioni ulteriori di terreno rispetto a quelle disponibili.

Si tratta di un'affermazione del tutto apodittica, che muove da una lettura non comprensibile della disciplina contestata e ciò ne preclude la valutabilità.

5) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.

La complessità e la novità delle questioni trattate consentono di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e annulla in parte la d.g.r. Lombardia 15 luglio 2024, n. XII/2783 nei limiti di quanto esposto in motivazione;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MAG. 2025.